



COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di Terni

Numero 26 del 04-05-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Copia

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA MERCATINO SETTIMANALE

Alla Prefettura di TERNI

Alla Questura di TERNI

Al Comando Provinciale Carabinieri TERNI

Al Comando provinciale Guardia di Finanza TERNI

Al Comando provinciale Polizia Locale di TERNI

Alla USL n. 2 TERNI

All'ASM TERNI s.p.a

Alla Confcommercio TERNI

Alla Confesercenti TERNI

Alla CNA TERNI

Alla Confartigianato TERNI

Alla Coldiretti TERNI

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE di sospensione del mercatino comunale su area pubblica, con cadenza settimanale riguardante la giornata del giovedì con orario 08:00/14:00, nel comune di Acquasparta Piazza del Mercato riguardante gli operatori di attività di vendita di generi alimentari.

IL SINDACO

Premesso che nel paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata corona virus COVID-19 e che sono state emanate da parte e presidente del

Consiglio dei Ministri le disposizioni normative, di seguito elencate, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante " misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" ;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante " disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19"

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 25/02/2020 recante " ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 01/03/2020 " ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 04/03/2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 08/03/2020 " ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 09/03/2020 ulteriori disposizioni del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19,

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 11/03/2020 " ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 ";

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Considerata altresì la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020 e successivamente riconosciuta come pandemia in data 11/03/2020;

Visti i precetti del DPCM dell'11/03/2020 con il quale si affermava la possibilità di vendita di prodotti alimentari negli esercizi commerciali a tal proposito deputati;

tenuto conto che tale elencazione non risulta il divieto di vendita di generi alimentari nei mercati, sia all'aperto che chiusi;

considerato che i mercati settimanali per la loro connotazione potrebbero incentivare assembramenti di persone il cui controllo potrebbe non essere garantito né dagli esercenti né dagli organi preposti, stante i considerevoli oltreché gravosi impegni connessi all'emergenza del momento;

rilevato che il citato principio di divieto di assembramento costituisce uno dei capisaldi della normativa mirata al contenimento dell'emergenza Covid-19;

Considerato che la rete di vendita di generi alimentari presente nel comune di Acquasparta è in grado di garantire in maniera assolutamente esaustiva la fornitura dei generi alimentari a tutti i residenti;

visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2020 n. 267 e ss.mm.ii;
Considerato che la chiusura alla vendita di generi alimentari del mercatino settimanale ha contribuito in modo determinante alla limitazione del contagio Covid-19 all'interno del comune di Acquasparta

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 50 n. 7 della Legge 241/1990;

visto il D.Lgs del 18/08/200 n. 267 e ss.mm.ii per i motivi sopra esplicitati

ORDINA

la continuazione della sospensione del mercatino settimanale di Acquasparta che usualmente si tiene in

Acquasparta Piazza del Mercato nella giornata del giovedì dalle ore 08,00 alle 14,00;

il presente atto ha validità fino al 17/05/2020;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell'art. lo 650 c.p.;

L'inosservanza delle predette disposizioni comporta altresì l'applicazione della sospensione dell'attività ai sensi del D.L. 09/03/2020 n. 14;

contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Giovanni Montani

F.to digitalmente

Acquasparta, 04-05-2020

IL SINDACO

F.TO GIOVANNI MONTANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005